

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI
TECNICO LAUREATO UNIVERSITARIO CAT. D A TEMPO
DETERMINATO**

TRA

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede legale in Frascati, Via Enrico Fermi n. 54, C.F. 84001850589, nel prosieguo detto anche "INFN", in persona del Suo Presidente Prof. Antonio Zoccoli, nato a Bologna il 16 agosto 1961, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto e a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16419 del 27/09/2022

E

L'Università degli studi di Firenze, di seguito denominata Università, C.F. 01279680480, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10 marzo 1962, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Università, Piazza San Marco 4, Firenze, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2023 (Delibera n.924, Protocollo n.117163 del 29.05.2023)

PREMESSO

- che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche e tecnologiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base ai propri compiti istituzionali, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel

campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione delle Università regolata con apposite Convenzioni;

- che le attività dell'Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le Sezioni dell'INFN;

- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base ai propri compiti istituzionali, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università;

- che è già in atto una consolidata e fruttuosa collaborazione scientifica tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Firenze, e che è interesse di entrambe le parti potenziare i rapporti di collaborazione scientifica nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali e nelle tematiche di comune interesse anche promuovendo il reclutamento di personale a tempo determinato;

- che la Convenzione Quadro stipulata in data 12 maggio 2022 tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare prevede, all'art. 7.2 comma f), che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare versi all'Università di Firenze un contributo annuo, in misura non

superiore al 50%, dell'importo necessario alla stipula di un contratto triennale a tempo determinato per una posizione universitaria di tecnico laureato di categoria D, previa stipula di un'apposita Convenzione, e che l'Università degli Studi di Firenze, alla fine del triennio, si impegni a bandire una analoga posizione a tempo indeterminato;

- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'Università degli Studi di Firenze intendono dare atto a quanto previsto nel suddetto art. 7.2 comma f) della Convenzione Quadro stipulando una Convenzione per il finanziamento triennale di 1 (uno) posto di tecnico laureato di cat. D a tempo determinato, da attivare presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze

tutto ciò premesso ed atteso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Oggetto della presente Convenzione è il finanziamento, per un periodo di tre anni, da parte dell'INFN, del 50% dell'importo necessario per un posto di tecnico laureato cat. D a tempo determinato. Entro il termine del triennio l'Università degli Studi di Firenze si impegna come previsto dall'art.7.2 comma f) della Convenzione Quadro a bandire un'analoga posizione a tempo indeterminato.

ART. 3

3.1 – Il suddetto posto a tempo determinato sarà bandito dall'Università mediante procedura di selezione pubblica ai sensi della normativa vigente. In

relazione a ciò il Dipartimento assicura tutte le attività necessarie all'attivazione da parte dell'Università delle procedure necessarie all'assunzione.

3.2 – Nell'ipotesi in cui il neoassunto con copertura dei costi retributivi a carico della presente Convenzione, nell'esercizio dei suoi diritti, cessi per qualsivoglia ragione le attività, la Convenzione si risolverà di diritto, fatti salvi gli effetti già prodotti. In tal caso l'Università sarà tenuta a restituire le somme già erogate dall'Ente finanziatore e non corrisposte al tecnico laureato cat. D.

3.3 – La stipula della presente Convenzione non obbliga l'Università all'assunzione del personale previsto nell'ipotesi di impedimenti giuridici all'assunzione stessa; in tal caso, se l'impedimento giuridico è di carattere temporaneo, l'efficacia della Convenzione viene sospesa e la sua durata viene prorogata per un periodo pari a quello di permanenza dell'impedimento all'assunzione. Se, al contrario, l'impedimento è di carattere definitivo, la Convenzione si risolverà di diritto e l'INFN non sarà più tenuta all'erogazione del finanziamento di cui all'art. 4 della presente Convenzione e, per l'effetto, l'Università sarà tenuta a restituire le somme ricevute e non utilizzate.

ART. 4

4.1 - Il finanziamento per un importo totale di € 62.267,58 (sessantaduemiladucentosessantasette/58), fatti salvi eventuali maggiori oneri, verrà corrisposto dall'INFN all'Università di Firenze in tre rate annuali, previa richiesta dell'Università.

4.2 – Il finanziamento del restante 50% sarà a carico dell'Università di Firenze.

ART. 5

Il tecnico laureato svolgerà la sua attività nell'ambito della ricerca e sviluppo tecnologico in Fisica nucleare e subnucleare, in particolare presso il Laboratorio LABEC (Laboratorio di Tecniche Nucleari per l'Ambiente e i Beni Culturali), secondo un programma concordato tra il Direttore della Sezione di Firenze e il Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

ART. 6

La presente Convenzione ha la durata di tre anni dalla data della stipula.

ART. 7

Per qualsiasi controversia legata all'applicazione della presente convenzione, Foro competente è il Tribunale di Firenze.

ART. 8

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili

ai recapiti ivi indicati.

I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@infn.it e presso l'Università di Firenze contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo privacy@adm.unifi.it.

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

ART. 9

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia e la vigente Convenzione Quadro tra l'INFN e l'Università di Firenze.

ART. 10

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà

registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

L'imposta di bollo è assolta virtualmente con oneri suddivisi in parti uguali.

Per l'INFN, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 0068616 del 19/07/2018.

Per l'Università, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 100079/99 del 18/11/1999.

FIRMA**

FIRMA**

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Antonio Zoccoli

Università degli Studi di Firenze



IT
in data
08-06-2023

La Rettrice

Prof. Antonio Zoccoli

Prof.ssa Alessandra Petrucci

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.